

Proponente: 40.A
Proposta: 2020/1379

del 06/11/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1543

del 11/11/2020

**AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
IMMOBILIARE**

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI - "BRETELLA DI RIVALTA" - DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 4 DI PIANO PARTICELLARE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 18 aprile 2019 ad oggetto “Costruzione della nuova viabilità tra Via della Repubblica (s.s. 63) e Via Bedeschi. Approvazione - ai sensi dell’art. 16 comma 6 della L.R. 37/2002- delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai soggetti interessati dal procedimento espropriativo delle aree ed approvazione del progetto definitivo, comportante dichiarazione di pubblica utilità”, sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni formulate dagli interessati al procedimento espropriativo ed approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 della Legge Regionale – Regione Emilia Romagna - n. 37 del 19.12.2002 e rispettive successive modificazioni ed integrazioni, il progetto definitivo per la realizzazione delle opere ivi previste. In particolare, il progetto è accompagnato dal Piano Particellare di esproprio con indicazione delle aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali. Tra questi:

Ditta n. 4 di Piano Particellare

IBATTICI ANNA - MARGINI CRISTIAN - MARGINI LEDA - MARGINI SIMONA

Foglio 234 Mappale 364/parte

- comportando l’approvazione del suddetto progetto dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi dell’art. 15 Legge Regionale Regione Emilia Romagna n. 37/2002, la stessa è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 16 della citata legge regionale ed art. 16 DPR 327/2001 (comunicazione n. 31757 del 18/02/2019).

Dato atto che:

- con avviso P.G. n. 157814 del 29.08.2019 è stata comunicata da parte del Comune di Reggio Emilia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge Regionale – Regione Emilia Romagna - 19 dicembre 2002 n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, l’avvenuta approvazione dell’atto comportante la pubblica utilità del progetto sopra indicato (delibera di G.C. n. 85 del 18 aprile 2019), con contestuale invito a fornire ogni elemento utile per la determinazione della indennità;

— contestualmente è stata notificata agli stessi proprietari copia della medesima deliberazione di approvazione del progetto definitivo.

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 si è provveduto, anche sulla base degli elementi forniti dalle ditte espropriande ai sensi dell’art. 18 L.R. 37/2001:
 - a compilare l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria degli stessi, indicazione dei relativi proprietari e somme offerte per le espropriazioni;
 - a notificare per estratto a ciascun proprietario il suddetto elenco (DITTA N. 4 di Piano Particellare - P.G. n. 20096 del 23/01/2020), con invito a fornire all’ufficio espropriazioni, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica (intervenuta in data 17/2/2020), ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire ai terreni medesimi, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio.
- con con avviso P.G. n. 76615 del 24/04/2020 è stato comunicato alla ditta n. 4 di Piano particellare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto «CURA ITALIA»), art. 103 primo comma e D.L. 8 aprile 2020 n. 23 art. 37, il differimento del termine per la presentazione delle osservazioni inerenti la determinazione dell’indennità; nuovo termine 09 giugno 2020;
- ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.R. 327/2001, l’autorità espropriante, valutate le osservazioni degli interessati, accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione;
- è stato redatto tipo di frazionamento al fine di individuare correttamente le aree oggetto di esproprio, approvato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio di Reggio Emilia in data 20/10/2020 Prot. n. 2020/53933; a seguito del frazionamento approvato il terreno di proprietà della ditta n. 4 di Piano particellare risulta così identificato:
foglio n. 234 - mappale 1187 qualità seminativo arborato – cl. 4 - sup. mq 3.835
R.D. € 20,80 - R.A. € 29,71

- con relazione tecnico-estimativa, acquisita agli atti al n. 176728 di P.G. del 03/11/2020, è stata determinata in via provvisoria l'indennità di espropriazione spettante alla ditta n. 4 di Piano Particellare.

Dato atto:

- che con atto n. 174342 di P.G. del 29/10/2020 il Sindaco ha provveduto alla attribuzione al Dr. Alberto Prampolini, dell'incarico dirigenziale, con validità dal 01/11/2020, della responsabilità di direzione ad interim del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020 e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 21/07/2020 n. 123 è stato approvato il Piano della performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00.

Visti:

- il d.lgs. n. 267/00 in particolare artt. 107 – 183 e 192;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La Legge Regionale Regione Emilia Romagna 19 dicembre 2002 n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni.

D E T E R M I N A

- 1) in via provvisoria l'indennità di espropriazione da corrispondere alla **ditta n. 4** di Piano Particellare proprietaria dei terreni interessati dai lavori per la realizzazione definitivo “Costruzione della nuova viabilità tra Via della Repubblica (s.s. 63) e Via Bedeschi”,

ai sensi dell'art. 20 del DPR 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni sulla base della relazione tecnico estimativa n. 176728 di P.G. del 03/11/2020 allegata al presente atto quale sua parte integrante sotto la lettera "A";

- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 20 comma 4 del DPR n. 327/2001 (T.U.), l'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili;
- 3) di dare atto, che ai sensi dell'articolo 20 commi 5 - 6 T.U. nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare alla autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione, che dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesti l'assenza di diritti di terzi sui beni oggetto di espropriazione, è irrevocabile. In tal caso il proprietario è tenuto a consentire alla autorità espropriante che ne faccia richiesta la immissione nel possesso, con diritto a ricevere un acconto dell'80% della indennità nei termini e modalità previsti dalla normativa richiamata.
- 4) nel caso di condivisione della determinazione della indennità di espropriazione il proprietario è tenuto a depositare ai sensi dell'art. 20 comma 8 T.U. nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di accettazione della indennità la documentazione comprovante anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso si provvederà a disporre l'ordine di pagamento di cui verrà data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorsi 30 giorni dalla suddetta formalità l'atto diverrà esecutivo qualora non siano state presentate opposizioni di terzi ai sensi dell'art. 26 commi 7 e 8 T.U. Nei successivi 60 giorni verrà disposto il pagamento della indennità. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 T.U. qualora il bene sia gravato da ipoteca, dovrà essere presentata anche una dichiarazione del titolare di tale diritto, con firma autentica, che autorizza la riscossione della somma. Nel caso in cui il bene risulti gravato da altri diritti reali, ovvero siano presentate opposizioni al pagamento delle indennità, in assenza di accordo sulle modalità di riscossione, sarà disposto il deposito della medesima presso la Cassa DD.PP. In tal caso l'effettivo pagamento avrà luogo in conformità della pronuncia della autorità giudiziaria adita su domanda di chi vi abbia interesse (art. 26 comma 4 T.U.) .
- 5) Il proprietario ed il beneficiario dell'esproprio sono tenuti a concludere l'atto di cessione a seguito di condivisione della indennità. Una volta effettuato il pagamento, qualora il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione, potrà essere emesso senza altra formalità il decreto di esproprio. In ogni caso, dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, potrà procedere, alla emissione ed alla esecuzione del decreto di esproprio (art. 20 commi 9 e 11 T.U.).

- 6) L'autorità espropriante provvederà a disporre il deposito delle somme concordate qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene come precisato al precedente punto 4) (art. 20 comma 12 T.U.).
- 7) decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento ex art. 20 comma 4 T.U., si intende non concordata la determinazione della indennità di espropriazione. Nel suddetto caso di rifiuto della indennità, ai sensi dell'art. 20 comma 4 T.U., l'Autorità espropriante deposita, entro trenta giorni, presso la Cassa Depositi e Prestiti, la somma offerta. Effettuato il deposito la autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto di esproprio. Si provvederà a norma dell'art. 21 T.U. .
- 8) di dare atto che l'importo di cui al presente provvedimento (allegato A), rientra nell'impegno 2020/2217 di € 919.169,19, e trova imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2020-2022 annualità 2020, al capitolo 40008/3 del P.E.G. 2020 (reimputato tramite FPV) denominato “ Bretella di Rivalta – realizzazione strada di collegamento tra via Repubblica 8 (SS63) e via Bedeschi ”, quota finanziamento con Mutuo con Cassa Depositi e Prestiti – mutuo a lungo termine pos. 6060887- codice prodotto-progetto H TOR 24301, centro di costo 0125 codice unico di progetto (CUP) J81B19000500004;
- 9) di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 D.P.R. 327/01 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 comma 3 e 54 D.P.R. 327/2001.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Alberto Prampolini)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.